

LA GESTIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE

IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE E LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL RIUTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

SEMINARI TECNICI DEL SABATO
Brescia, 7 novembre 2015



Servizio Ambientale
rag. Enrico Massardi



ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Nell'attività edilizia i rifiuti che vengono prodotti con maggiore frequenza sono:

i materiali da scavo

(codice europeo rifiuto CER 170504
di cui all'allegato "D" alla parte IV del DLgs 152-06)



i materiali misti da costruzioni e demolizione


(codice europeo rifiuto CER 170904)




i materiali bituminosi ("fresato")

(codice europeo rifiuto CER 170302)





ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it



DEFINIZIONI

(Art. 183)

5

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

D.LGS. 3-4-2006, N. 152 NORME IN MATERIA AMBIENTALE

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

PARTE SECONDA : PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

PARTE TERZA: NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

PARTE QUARTA: **NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI**

PARTE QUINTA: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARTE SESTA: NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE

6

DEFINIZIONI
(Art. 183)

■ **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

(D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. a)

■ **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più **caratteristiche** di cui all'**allegato I della parte quarta** del presente decreto

(D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. b)

■ **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) (*);

(D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. f)

(*) Lettera modificata [del D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 6 agosto 2015, n. 125](#).

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

■ **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, **nel luogo in cui gli stessi sono prodotti**, alle seguenti condizioni (*):

(*) Lettera modificata [del D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [Legge 6 agosto 2015, n. 125](#).

...

■ **sottoprodotto**: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

...

ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

Quali sono i rifiuti potenzialmente prodotti nei i cantieri?

- I rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, aventi **codici CER 17**.
- I rifiuti, aventi codici **diversi** dai 17, che possono essere prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizione (esempio, i rifiuti da imballaggi 15.01.06).



17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramiche
17 01 06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 02 04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04	Metalli (incluse le loro leghe)	17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto
17 04 02	Aluminio	17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 04 03	Piombo	17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 04 04	Zinco	17 06 05*	Materiali da costruzione contenenti amianto
17 04 05	Ferro e acciaio	17 08	Materiali da costruzione a base di gesso
17 04 06	Stagno	17 08 01*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 04 07	Metalli misti	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 04 10*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	17 09 01*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	17 09 02*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stags in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
17 05 05*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose		
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05		
17 05 07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose		
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		

11

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

1° GIUGNO 2015: LA NUOVA
 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

12

Il 1° giugno 2015 sono entrati in vigore:

- ▶ il Regolamento (UE) 1357/2014
- ▶ la Decisione 2014/955/CE

che introducono rispettivamente,

- le nuove caratteristiche di pericolo dei rifiuti
- i nuovi codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti).

Il calendario delle nuove regole		
Argomento	Termini	Novità
Classificazione rifiuti	Dal 18 febbraio 2015	<ul style="list-style-type: none"> • In vigore nuove regole ex allegato D, alla Parte IV del dlgs 152/2006 (come riformulato dal dl 91/2014) per classificare correttamente i rifiuti come pericolosi o non pericolosi • Introdotte nuove istruzioni per utilizzo «codici a specchio» e applicazione principio di precauzione
Classificazione sostanze chimiche	Dal 1° giugno 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Diretta applicazione norme ex regolamento 1272/2008/Ce su classificazione, imballaggio, etichettatura sostanze chimiche • Le regole vanno osservate in riferimento a quanto in materia previsto dall'allegato D, Parte IV, dlgs 152/2006
Caratteristiche di pericolo dei rifiuti	Dal 1° giugno 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Diretta applicazione norme su caratteristiche di pericolo rifiuti ex regolamento 1357/2014/UE (di modifica ad allegato III, direttiva 2008/98/Ce) • Le norme riformulano categorie generali, definizioni, valori limite e prevalgono su quelle ex allegato I alla Parte IV, dlgs 152/2006
Nuovo elenco rifiuti	Dal 1° giugno 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Diretta applicazione nuovo Elenco europeo dei rifiuti ex decisione 2014/995/UE. • Riscritti alcuni codici identificativi ed istruzioni per loro attribuzione. Le norme prevalgono su quelle ex allegato D, Parte IV, dlgs 152/2006

Enrico Massardi ANCE Brescia La nuova classificazione dei rifiuti 13

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

In particolare il Regolamento UE n. 1357/2014 introduce il nuovo allegato III alla direttiva 2008/98/CE e **contiene una nuova denominazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti**, ora indicate con le sigle da HP1 a HP15, per distinguerle dai codici delle indicazioni di pericolo utilizzate nel Reg. (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose.

La Decisione della Commissione 2014/955/UE **introduce il nuovo elenco europeo dei rifiuti** modificando la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

All'interno del testo della decisione è riportato l'elenco dei codici CER che si arricchisce di tre nuovi codici:

01 03 10* Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

16 03 07* Mercurio metallico

19 03 08* Mercurio parzialmente stabilizzato

Inoltre sono state modificate alcune descrizioni di capitoli, sottocapitoli e singoli codici.

Enrico Massardi ANCE Brescia La nuova classificazione dei rifiuti 14

Ai fini della classificazione dei rifiuti **viene confermato il processo di attribuzione del CER:**

► **Identificare la fonte** che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

► Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

► Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

► Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il **codice 99** (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
14	SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e 08)
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
17	RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, che attribuisce il corretto codice CER al rifiuto applicando le disposizioni sopraccitate.

Il codice CER attribuito può essere:

- ▶ un **codice CER pericoloso "assoluto"**
- ▶ un **codice CER non pericoloso "assoluto"**
- ▶ un **codice CER a specchio (pericoloso o non pericoloso)**

Cosa fare?

Se un rifiuto è classificato con **codice CER pericoloso "assoluto"**, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.

Le proprietà di pericolo, definite a partire da giugno con le nuove classi di pericolosità HP, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Se un rifiuto è classificato con **codice CER non pericoloso 'assoluto'**, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

I codici "a specchio"

Se un rifiuto è classificato con **codici CER speculari (Codici a specchio)**, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede, quindi devono essere individuate le eventuali sostanze pericolose presenti attraverso:

- verifica dei processi che lo hanno originato;
- esame delle Schede di Sicurezza o delle Schede Informative delle sostanze utilizzate nel processo;
- eventuali campionamenti e analisi.

Si precisa che la classificazione, in ogni caso, deve essere effettuata prima che il rifiuto venga allontanato dal luogo di produzione.

Raccomandazioni

Alla luce della nuova normativa si raccomanda di:

- verificare la necessità di procedere ad una nuova attribuzione dei codici;
- assicurarsi che i rifiuti precedentemente classificati come non pericolosi non siano da riclassificare come pericolosi o viceversa;
- attribuire le nuove caratteristiche di pericolo HP ai CER pericolosi assoluti;
- procedere alla valutazione delle voci speculari al fine di verificare se sussistono caratteristiche di pericolo HP e attribuire il codice conseguente (anche ricorrendo ad analisi se non si hanno informazioni che consentano di identificare le sostanze pericolose presenti).

Se cambia la classificazione e codifica del rifiuto, dovranno essere valutati i seguenti adempimenti:

- Deposito temporaneo;
- Divieto di miscelazione;
- Adempimenti amministrativi (formulari, registri, mud);
- SISTRI;
- Iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti;
- Qualifica fornitori (trasportatori, impianti, intermediari);

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

Raccomandazioni

Gli eventuali cambi di CER e delle caratteristiche di pericolo da H a HP, saranno gestiti sui registri di carico e scarico e sui formulari di identificazione tramite apposite annotazioni.

Per quanto riguarda **Sistri** si segnala che sul suo portale www.sistri.it è stata pubblicata la procedura da seguire a seguito della nuova classificazione dei rifiuti.

Infine si raccomanda ai gestori (trasportatori, impianti ed intermediari) di valutare l'adeguatezza delle proprie autorizzazioni nei confronti dei produttori che hanno modificato la classificazione dei rifiuti.

I gestori di impianti e i trasportatori dovranno inoltre richiedere l'integrazione dei nuovi codici nelle proprie autorizzazioni, qualora intendano procedere alla loro gestione.

Le indicazioni dell'ANCE

Entrando nel merito di quanto indicato nella Decisione UE 2014/955, circa la corretta classificazione dei rifiuti con codici CER a specchio, ovvero quei codici che identificano rifiuti che potrebbero essere pericolosi o non pericolosi, ANCE ha fornito alle imprese associate alcune **indicazioni operative**.

In particolare si ritiene che:

► **qualora sussista da parte del produttore del rifiuto la certezza della non pericolosità del materiale in gestione,**

► ai fini della **valutazione e della conseguente attribuzione del codice CER**, si possa compilare il campo "annotazioni" del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) con la seguente frase:

"Classificazione del rifiuto eseguita ai sensi della Decisione 2014/955/UE. Rifiuto speciale non pericoloso proveniente da fabbricato non destinato ad uso produttivo".

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Le indicazioni dell'ANCE

Tale annotazione, da un lato funge da presa d'atto, da parte del produttore del rifiuto, delle nuove disposizioni europee e dall'altro pone l'attenzione sull'origine del rifiuto.

Ciò significa che, qualora il rifiuto provenga da demolizione:

- di fabbricati civili
- di fabbricati commerciali
- di parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (ad es. uffici, mense, magazzini),

sarà possibile valutare l'assenza di rifiuti pericolosi anche senza effettuare un'analisi di laboratorio per ogni conferimento.

Non sussistendo, quindi, il rischio di un possibile inquinamento ambientale o danno alla salute umana, si ritiene che possa essere applicata, anche alla luce delle nuove norme comunitarie, la procedura utilizzata nel periodo di vigenza del DL 91/2014 secondo cui **non vi è necessità di effettuare sempre delle analisi chimiche per l'attribuzione del CER**, anche se a specchio.

LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

(Art.188)

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

L'art. 188 dice che il produttore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento ...

La responsabilità del produttore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti

In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati,

a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario

entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (sei mesi per le spedizioni transfrontaliere - comunicazione alla Regione)

IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

DEPOSITO TEMPORANEO

è il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, **nel luogo in cui gli stessi sono prodotti**, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti ... alle seguenti condizioni

1) (*omissis*);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: **con cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **30 metri cubi** di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, **il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno**;

3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per **categorie omogenee** di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e **l'etichettatura** delle sostanze pericolose.

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

ATTENZIONE: Anche se le quantità di rifiuti in deposito temporaneo sono minime (ad esempio un solo litro di olio esausto) le stesse devono essere avviate a recupero o smaltimento al più tardi entro un anno dalla produzione del rifiuto.

NOTA: **unica eccezione** all'ubicazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione è costituita dai rifiuti prodotti da attività di manutenzione per i quali valgono le disposizioni di cui agli articoli 230 e 266, comma 4, del D.Lgs. 152/06.

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

I **rifiuti inerti** possono essere accumulati separatamente anche sul suolo, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni di acque meteoriche.



Gli **altri rifiuti** (legno, metalli, cartoni, plastica, ecc.) è bene siano posti in adeguati contenitori e/o cassonetti.



I **rifiuti pericolosi** (es. oli e batterie) devono essere stoccati in appositi contenitori etichettati.



deposito corretto



deposito fuori norma



ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Un caso particolare: le attività di
manutenzione



Le attività di manutenzione



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

AMBIENTE

Via Milano, 13
25100 Brescia
Tel. 030/3311111
Fax 030/3311111
C.F. 80000107578

Dei

Brescia, 9 SET. 2010

Al Collegio dei Costruttori Edili
di Brescia e provincia
Via Ugo Foscolo, 6
25128 BRESCIA
fax 030-381798

P.O.n. 046/12/10/10

OGGETTO: Rifiuti da manutenzione

Con riferimento al quanto posto da codesto Collegio relativamente a piccoli interventi di riparazione e manutenzione delle reti infrastrutturali di pubblica utilità (acqua, gas, telefonabiancamento, ecc.) - rinvii necessari a seguito di guasti o rotture improvvise ed eseguiti da imprese all'uopo incaricate in pronta reperibilità 24 ore su 24 in ogni giorno della settimana, su ordine del gestore del pubblico servizio - intervenuti dai quali derivano materiali residui generalmente considerati in piccoli quantitativi di rifiuti speciali prodotti principalmente dagli scavi necessari per individuare il guasto e per i quali si rende difficoltoso l'avvio immediato a smaltimento, si ritiene di poter rappresentare quanto segue.

Con l'art. 210 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. il legislatore è intervenuto per la prima volta a dotare una regolamentazione speciale per i rifiuti da manutenzione di infrastrutture a use ed impianti per l'erogazione di funzioni e servizi di interesse pubblico.

Tale disciplina, considerata generalmente dai commentatori come derogatoria al generale divieto di depositare temporaneamente i propri rifiuti al di fuori del luogo in cui gli stessi sono effettivamente prodotti, introduce, per ragioni pratiche facilmente intuibili (peraltro analoghe a quelle sottese alla soluzione normativa di cui all'art. 266.4 del medesimo decreto, afferenti i rifiuti da attività di manutenzione *in loco*), la possibilità, per il produttore dei rifiuti, di far coincidere il luogo di produzione degli stessi con il cantiere, con la sede locale del gestore delle infrastrutture nella cui competenza rientra il tutto di infrastruttura interessata dalla manutenzione o con il luogo di concentramento dove il materiale tutto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

La norma - che in effetti sembra meglio attagliarsi a manutenzioni di una certa consistenza ed assegnare un ruolo significativo al gestore dell'infrastruttura - nei punti in merito di eccezione alla regola generale sul luogo di produzione dei rifiuti di cui all'art. 183.1 lett. D) d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla seconda ed alla terza ipotesi sopra riportate, mentre tale regola viene in sostanza rafferma dalle disposizioni di cui al primo comma dell'art.

IL DIRETTORE
DELL'AREA AMBIENTE
(*dr. M. Davini*)

Collegio Costruttori Edili di Brescia e provincia
www.ancebrescia.it
Enrico Massardi

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Le attività di manutenzione

Casi particolari: le attività di manutenzione

Art. 266
(omissis)

4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione ... si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. *(omissis)*

DLgs n.152/06, Art. 266, comma 4

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

(il materiale da scavo non può essere gestito come "sottoprodotto"
ed è classificato rifiuto (codice CER 17.09.04))

↓


E' possibile depositare il materiale nell'area di cantiere?

SI


↓


NO

↓



ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it





ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Principali adempimenti amministrativi nella gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione



MUD
Modello Unico
di Dichiarazione
Ambientale

37

- Registro di carico e scarico dei rifiuti
- Formulario di identificazione
- Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Registro di carico e scarico dei rifiuti

L'**impresa edile** che produce **rifiuti pericolosi** è obbligata a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti (numerato e vidimato).

I rifiuti **non pericolosi** da attività di demolizione e costruzione **non devono essere annotati sul registro di carico e scarico.**

(Artt. 190, D. Lgs. 152/2006)



Tempistica delle annotazioni:
produttori - 10 giorni lavorativi

Conservazione:
5 anni dall'ultima registrazione

Nota: [Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 - Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato](#) (GU n.212 del 11/9/98)

IL TRASPORTO DEI RIFIUTI



ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Il trasporto dei rifiuti può essere effettuato:

- direttamente dal produttore **con mezzi propri**
- da **terzi autorizzati**

Nel primo caso è necessario che l'impresa richieda l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella sezione speciale.

Nel caso in cui il trasporto sia affidato ad un terzo l'impresa dovrà **sempre verificare** che il trasportatore possieda le necessarie iscrizioni all'Albo Gestori:

- **nella Categoria 4**, per il trasporto di rifiuti non pericolosi
- **nella categoria 5**, per il trasporto di rifiuti pericolosi.

IL FORMULARIO DEI RIFIUTI (F.I.R.)



ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Il formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) (Art.193)

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore
- origine, tipologia e quantità del rifiuto
- impianto di destinazione
- data e percorso dell'istradamento
- nome e indirizzo del destinatario

Il formulario, **vidimato**, deve essere redatto in **quattro esemplari**, compilato, datato e firmato dal produttore (o detentore) dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore, e le altre tre, controfirmate e datate dal destinatario, sono acquisite:

- una dal destinatario (discarica/impianto di recupero)
- due dal trasportatore (restano al produttore nel caso di trasporto in c/proprio), che, nel caso di trasporto affidato ad un terzo, provvede entro tre mesi a trasmetterne
- una al produttore

Le copie del formulario devono essere

conservate per 5 anni.

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE

i materiali misti da costruzione e demolizione ...

I **rifiuti da costruzione e demolizione** sono rifiuti speciali.

Articolo 184, c. 3, lettera b): sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 ...



Cosa deve fare il produttore?

Quali sono gli obblighi e le responsabilità previsti dalla legge?

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

i materiali misti da costruzione e demolizione ...

I rifiuti da costruzione e demolizione **non possono mai essere riutilizzati all'interno del cantiere**

Il produttore dei rifiuti è responsabile (anche penalmente) del corretto recupero o smaltimento del rifiuto che può avvenire attraverso:

- il conferimento del materiale ad un **impianto autorizzato di recupero**
- il conferimento del materiale ad un **impianto autorizzato allo smaltimento** (discarica)



ricerca degli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero

Sul sito della Provincia di Brescia è possibile ricercare gli impianti autorizzati al recupero/smaltimento dei rifiuti.

La ricerca è consentita sia per comune di localizzazione dell'impianto che per codice rifiuto che deve essere smaltito o recuperato.

Elenco delle ditte autorizzate

<http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia/temiProvincia/ambiente/rifiuti/rifiutiElencoDitteAutorizzate>

Impianti autorizzati in procedura ordinaria

<http://www.provincia.brescia.it/qpresenter/dwVistaView.action;jsessionid=30F7F1815AB61E576BE0E37D11117735?task=viewPublic&reset=true&resetDataView=true&vistaID=3b4e0181-19c9-458e-8913-227c38b1cc46>

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

ricerca degli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero

Sei in Home » Ambiente » Rifiuti » Rifiuti - Elenco ditte autorizzate

Ambiente

Rifiuti - Elenco ditte autorizzate

Pubblicazione dati relativi alle Autorizzazioni in materia di rifiuti

È possibile consultare i dati costantemente aggiornati relativi a:

- > **Autorizzazioni rilasciate** ai sensi degli artt. 208 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. (Procedura Ordinaria) [clicca qui](#)
- > **Procedimenti in corso** di autorizzazione (Procedura Ordinaria) [clicca qui](#)
- > **Comunicazioni di esercizio** ai sensi degli artt. 214 e 216 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. (Procedura Semplificata) [clicca qui](#)
- > **Autorizzazioni A.I.A.** rilasciate ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (I.P.P.C) [clicca qui](#)
- > **Procedimenti in corso** di autorizzazione (IPPC) [clicca qui](#)
- > **Istanze presentate** per la verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. (Verifica di Assoggettabilità alla VIA) [clicca qui](#)
- > **Dove conferire i rifiuti** (Discariche, Impianti di Recupero) [clicca qui](#)

Data ultimo aggiornamento: 28 Ottobre 2014

ricerca degli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero

RIFIUTI - PROCEDURA ORDINARIA

Filtri di Ricerca

Data Rilascio Da: Data Rilascio A:

Impresa: Comune:

Treatmento: Cer:

Impianti autorizzazioni

Numero Autorizzazione	Impresa	Indirizzo Impianto	Data inizio validità	Data fine validità
AASNO SU		VIA LUCREZIA GAMBARA n. 9 ALPIANELLO	06/10/2010	30/07/2024
LA BELCO DUE SRL CON SOCSO UNICO SRL	VIA CAVALIERA n. 27 LIDORATO (BS)		06/10/2010	28/09/2018
ESQUATTRO SNC	C.AA CASA LUNGA LEVATE n. SNC MONTICHIARI			
ESQUATTRO SRL	C.AA CASA LUNGA LEVATE n. SNC MONTICHIARI			
MORSINI GUIDO SRL	PORRACE QUADRI n. 1-MILZANELLO LENO		02/10/2010	13/04/2017
ZENTI F.LLI SNC DE ZENTI E. & M. SNC	impianto di triturazione Marca "BLE" - Mod. 10/09/2010			
VEDOVATI SRL	VIA MANDOLOSA n. 71 GUSSAGO (BS)		10/09/2010	18/01/2023
SOLE IMMOBIC SPA	VIA AEROPORTO n. 18 MONTICHIARI (BS)		01/09/2010	
RIFER SRL	VIA PALAZZOLD n. 113/A COCCAGLIÒRE		13/08/2010	30/09/2020
RIFER SPA	VIA PALAZZOLD n. 113/A COCCAGLIÒRE		13/08/2010	30/09/2020

Pagina: di Risultati: 1 - 10 di 800

Tipologia Trattamenti in Pratica

Nessun risultato da visualizzare

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

verifica delle autorizzazioni

Sul sito dell'**Albo Nazionale Gestori Ambientali** è possibile, invece, ricercare le ditte iscritte nelle diverse sezioni.
www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx

 Lingua corrente: 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare **Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Home Elenchi iscritti Iscrizione Normativa Ricerca Login

> Elenchi iscritti

Sezione e Provincia Ragione sociale Categoria Codice Rifiuto Tipologia

Elenchi aggiornati al 11/10/2015

Sezione: * Provincia:

Includi ditte conto proprio art. 212 c. 8

Risultati per pagina

gli impianti autorizzati allo smaltimento/recupero

51

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

SANZIONI

Il Registro di carico e scarico dei rifiuti

Omessa tenuta del registro rifiuti

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500

Omessa tenuta registro rifiuti

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000

+ sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Imprese che occupano meno di 15 unità lavorative

Omessa tenuta registro rifiuti

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.040 a € 6.200

Omessa tenuta registro rifiuti

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.070 a € 12.400

Nota: pagamento in misura ridotta ex **art.16, Legge n.689/81**



ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Omessa compilazione o formulario con dati incompleti o inesatti

Sanzione amministrativa pecuniaria **da € 1.600 a € 9.300.**

In caso di trasporto di rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. (reclusione fino a due anni).

Se le **indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte**, ma i dati riportati consentono comunque di ricostruire le informazioni dovute, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da € 260 a € 1.550.**

La stessa sanzione si applica in caso di mancata conservazione dei formulari.

Nota: pagamento in misura ridotta ex **art.16, Legge n.689/81**



Il deposito temporaneo dei rifiuti

Deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi non corrispondente alle prescrizioni (Art. 183 c.1 lett.m) Art. 256 c.1 lett.a) e c.2)

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000

Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non corrispondente alle prescrizioni (Art. 183 c.1 lett.m) Art. 256 c.1 lett.b) e c.2)

Arresto da sei mesi ad due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000



ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Il deposito temporaneo dei rifiuti

Il trasporto di propri rifiuti senza aver effettuato la richiesta di iscrizione all'Albo costituisce attività di gestione di rifiuti non autorizzata sanzionabile ai sensi dell'art. 256, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 152/2006,

con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi

con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.



MATERIALI DA SCAVO

- LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO A SEGUITO DELLE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 69/2013

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

Terre e rocce da scavo sono rifiuti

L'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 (Classificazione) annovera tra i **rifiuti speciali**

“i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché **i rifiuti che derivano dalle attività di scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis” (Sottoprodotti)



... ma esiste anche l'articolo 185
del D.Lgs. 152/2006 (Esclusioni)

Non rientra nell'ambito di applicazione della parte IV del D.Lgs.
152/2006 (**pertanto non sono rifiuti**):

...

c) **il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato** nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso **verrà riutilizzato** a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito in cui è stato scavato**;

...

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Utilizzo in cantiere: a quali condizioni?

Terre e rocce da scavo non sono rifiuti e possono essere **riutilizzate nello stesso cantiere** dal quale provengono **purché**:

- **non siano contaminate**;
- vengano **riutilizzate allo stato naturale**;
- vengano **riutilizzate nello stesso cantiere**
nel quale sono state scavate.

RIUTILIZZO FUORI DAL CANTIERE

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

Come si è evoluta la normativa:

dal	al	normativa di riferimento	
29/04/2006	05/10/2012	Art. 186 D.Lgs. 152/2006	
06/10/2012	21/06/2013	D.M. 161/2012	
22/06/2013	30/06/2013	esenti VIA/AIA	Art.184bis D.Lgs. 152/2006
		soggetti VIA/AIA	D.M. 161/2012
(D.L. 69/2013)			
26/06/2013	20/08/2013	esenti VIA/AIA <6.000 mc	Art.186 del D.Lgs. 152/2006
		esenti VIA/AIA >6.000 mc	Art.184bis del D.Lgs. 152/2006
		soggetti VIA/AIA	D.M. 161/2012
L. 71/13 (conv. D.L. 43/13)			
21/08/2013		esenti VIA/AIA	Nuova procedura ex art.41bis
		soggetti VIA/AIA	D.M. 161/2012
L. 98/13 (conv. D.L. 69/13)			

7. L'articolo 1 del ... decreto ... 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel **definire** al comma 1, lettera b), **i materiali da scavo** integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

D.M. 161/2012 - Art. 1. Definizioni

b. «**materiali da scavo**»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;
- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali:

- calcestruzzo
- bentonite
- polivinilcloruro (PVC)
- vetroresina
- miscele cementizie
- additivi per scavo meccanizzato ...

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Operazioni di normale pratica industriale

Elenco esemplificativo, non tassativo (D.M. 161/12)

- la **selezione granulometrica** del materiale da scavo;
- la **riduzione volumetrica** mediante macinazione;
- la **stabilizzazione** a calce, a cemento o altra forma [...];
- la **stesa al suolo** per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche [...] e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
- la **riduzione** della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici.

normale pratica industriale e di cantiere ...

I MATERIALI DA SCAVO

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

OPERE SOGGETTE A VIA/AIA

**D.Lgs. 152/06, art. 184-bis
(modificato dal D.L. 69/2013)**

2-bis. Il decreto ... 10/8/12, n.161, ...
si applica solo alle terre e rocce da scavo che
 provengono da attività o opere soggette a
 (valutazione d'impatto ambientale) o ad
 (autorizzazione integrata ambientale).

OPERE NON SOGGETTE A VIA/AIA

D.L. 69/2013, art. 41-bis
 Ulteriori disposizioni in materia di terre e
 rocce da scavo

1. In relazione a quanto disposto
 dall'articolo 266, comma 7 del
 D.Lgs.152/2006, **in deroga** a quanto
 previsto dal regolamento di cui al
D.M. 161/12, i materiali da scavo di cui
 all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato
 regolamento, prodotti nel corso di attività e
 interventi autorizzati in base alle norme
 vigenti, sono sottoposti al regime di cui
 all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/06, e
 successive modificazioni, se il produttore
 dimostra ...

- a) che **è certa la destinazione** all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, **non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B** della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, **fatti salvi i valori di fondo naturale**;

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

- c) che, in caso di destinazione ad un **successivo ciclo di produzione**, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
- d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le **normali pratiche industriali** e di cantiere.

2. Il **proponente** o il **produttore** **attesta** il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite **dichiarazione** resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del T.U. di cui al DPR 28/12/2000, n. 445, **precisando** le **quantità** destinate all'utilizzo, il **sito di deposito** (*eventuale*) e i **tempi** previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore.

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

Le **attività di scavo** e di utilizzo devono essere **autorizzate** in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

La **modifica** dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è **comunicata** entro trenta giorni al **comune** del luogo di produzione.

3. Il **produttore** deve, in ogni caso, **confermare** alle autorità di cui al comma 2 (ARPA e Comune/i), territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati **completamente utilizzati** secondo le previsioni comunicate.

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.

A tal fine il **trasporto** di tali materiali è accompagnato, **qualora previsto**, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

COMUNICAZIONE ALL'ARPA

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

La dichiarazione all'ARPA dovrà essere effettuata
prima dell'inizio dei lavori di scavo.

Trattandosi di una comunicazione **non sarà necessario attendere**
da parte dell'ARPA un **atto di approvazione.**

Attenzione a tenere conto di eventuali indicazioni contenute nei regolamenti edilizi comunali o in altri atti amministrativi nei quali talvolta viene richiesta la richiesta di indicazioni sulla gestione dei materiali da scavo e del fatto che l'ARPA potrebbe richiedere integrazioni o modifiche.

Al fine di agevolare le imprese associate, ANCE Lombardia, partendo dal [modello predisposto dall'ARPA Lombardia](#), ha messo a disposizione, oltre che al modello per l'**attestazione della sussistenza dei requisiti**, anche la modulistica relativa alla **comunicazione di variazione** dei requisiti inizialmente comunicati all'ARPA e un modello per la **comunicazione di avvenuto utilizzo** dei materiali da scavo che le imprese devono obbligatoriamente trasmettere al termine dei lavori.

- a) [ANCE Lombardia – modulo comunicazione requisiti](#)
- b) [ANCE Lombardia – modulo variazione requisiti](#)
- c) [ANCE Lombardia – modulo avvenuto utilizzo](#)

ANCE LOMBARDIA

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

ARPA	PEC
BERGAMO	dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it
BRESCIA	dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
COMO	dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it
CREMONA	dipartimentocremona.arpa@pec.regione.lombardia.it
LECCO	dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it
LODI	dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it
MANTOVA	dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it
MILANO	dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
MONZA e BRIANZA	dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it
PAVIA	dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it
SONDRIO	dipartimentosondrio.arpa@pec.regione.lombardia.it
VARESE	dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

Enrico Massardi
 Collegio Costruttori – ANCE Brescia


	Art.41 bis	DM 161/12
Soggetti	Proponente o produttore	Proponente
Destinatari delle comunicazioni	ARPA	Autorità competente
Individuazione delle modalità di riutilizzo	Attestate con dichiarazione sostitutiva inviata all'ARPA	Attestata e comprovata nel P.d.U. (entro 90 giorni)
Durata massima del deposito	1 anno (*)	Definita da P.d.U.
Tempi per il riutilizzo	1 anno (*)	Definita da P.d.U.
Modifiche al progetto		
	Destinatari Comune	Autorità che autorizza l'opera
	Tempistica 30 giorni	Autorizzazione entro 90 giorni (Art.8)
Analisi	Libere	Fissate dal DM (All.2 e4)
Possibili utilizzi	In base alla destinazione urbanistica	In base alla destinazione urbanistica
Trattamenti consentiti	Normale pratica industriale	Normale pratica industriale (All.3)
Trasporto	Come per le merci (DDT/Scheda trasporto)	Fissate dal DM (All.6)
Avvenuto utilizzo (comunicazione/dichiarazione)	Produttore	Esecutore e utilizzatore (All.7)

(*) salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

ANCE Brescia - Collegio Costruttori
Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
Tel. 030399133
info@ancebrescia.it

**OPERE SOGGETTE A VIA O AD AIA CON
VOLUMI SUPERIORI A 6.000 MC:
IL DM 161/2012**

Enrico Massardi
Collegio Costruttori - ANCE Brescia



ANCE Brescia - Collegio Costruttori
 Rag. Enrico Massardi - Servizio ambientale
 Tel. 030399133
 info@ancebrescia.it

Grazie per l'attenzione

Enrico Massardi
 Tel. 030 399133 mail - info@ancebrescia.it – www.ancebrescia.it

ANCE BRESCIA
 COLLEGIO COSTRUTTORI
 DELLA PROVINCIA DI BRESCIA